SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2008, n. **110**.

Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi, tra l'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE, recante, tra l'altro, disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel al quale si applica un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante;

Considerato che il contingente di 250.000 tonnellate di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparità tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialità del mercato dei carburanti;

Visto l'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come carburante;

Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparità tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialità del mercato dei carburanti;

Ritenuto di dover individuare modalità per perseguire obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e che tengono conto della sostenibilità dei biocarburanti anche con riferimento alle quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, occorre dettare criteri, condizioni e modalità per l'attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni fiscali per il biodiesel, notificato dall'Italia ed al contempo si rileva che l'obbligo di immissione al consumo di cui al presente decreto non comporta il rischio di una sovracompensazione con la predetta misura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota n. 1561 dell'8 aprile 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e modalità per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 2-*quater*, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di ETBE considerata biocarburante è del 47 per cento;

b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

d) soggetti tenuti all'obbligo in un dato anno: soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;

e) produttori di biocarburanti: soggetti che producono i carburanti di cui alla lettera *a)*;

f) legge: la legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) quantitativo minimo: la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un dato anno da parte di ciascun soggetto tenuto all'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla base della formula di cui all'articolo 3, comma 5;

h) intesa di filiera: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, o intese equiparate, previa verifica di conformità al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) contratto quadro: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o più prodotti agricoli ed avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti ad accisa con aliquota ridotta.

2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

3. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno e dei derivati del bioetanolo sono definite, in relazione all'effettiva disponibilità dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, le caratteristiche fiscali del biodiesel sono definite nella tabella allegato 2a) del presente regolamento, mentre le caratteristiche fiscali del bioetanolo sono definite nella tabella allegato 2b) del presente regolamento. Per il bioidrogeno, l'ETBE e gli altri derivati del bioetanolo, le stesse caratteristiche sono definite, in relazione all'effettiva disponibilità dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettere *b)* e *c)*, immessi in consumo nel corso dell'anno precedente;

b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso, calcolati con le modalità di cui al successivo comma 5.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente. I predetti quantitativi sono così differenziati:

*a*1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

*a*2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

*a*3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

*a*4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate secondo il formato di cui all'allegato 3 del presente regolamento. Le medesime comunicazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera *b)* per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attività.

5. La quantità di biocarburanti da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo è calcolata sulla base della seguente formula:

$$B_{io} = Q_{\%} \times B_{t-1}$$

dove per:

B_{io} si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da immettere in consumo obbligatoriamente, in un determinato anno, espresso in Gcal;

$Q_{\%}$ si intende la quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in percentuale;

B_{t-1} si intende il contenuto termico espresso in Gcal del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula:

$$B_{t-1} = (P_b \times X_b) + (P_g \times Y_g)$$

dove per:

P_b si intende il Potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

X_b si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare precedente;

P_g si intende il Potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Y_g si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare precedente.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, informando degli esiti i soggetti interessati.

Art. 4.

Modalità di immissione in consumo dei biocarburanti

1. L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto impiegando indifferentemente uno o più prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dei quali siano state definite le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo il rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.

Art. 5.

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, rilascia ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati, «certificati di immissione in consumo di biocarburanti» sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*l) e *a*2).

2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*l) ed *a*2), dà diritto ad un certificato.

3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantità complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.

4. I certificati di cui ai commi precedenti hanno, ai fini della copertura dell'obbligo, un valore unitario di 10 Gcal e sono commerciabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'istituzione di una piattaforma per la contrattazione e lo scambio di tali certificati e può individuare un soggetto idoneo alla gestione della stessa, sentite le Amministrazioni interessate. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori di tale piattaforma.

5. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente è effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.

Art. 6.

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*3) ed *a*4), emette a proprio favore i certificati di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati, corrispondenti comunque al volume effettivamente commercializzato nell'anno precedente.

2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*3) ed *a*4), corrisponde a un certificato.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantità complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.

4. A decorrere dal 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno, i certificati di cui ai precedenti commi e relativi al bando dell'anno precedente, sono attribuiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun soggetto che ha immesso in consumo biocarburanti fiscalmente agevolati sulla base dei quantitativi immessi in consumo e comunque in misura non superiore all'incidenza dell'obbligo del singolo soggetto rispetto all'obbligo complessivo di immissione in consumo di biocarburanti previsto per quella annualità.

5. A decorrere dal 2009, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente è effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.

Art. 7.

Verifica dell'adempimento dell'obbligo

1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di biocarburanti in proprio possesso, relativi all'anno precedente. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)* destinati al mercato nazionale.

2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da ciascuno soggetto sottoposto all'obbligo, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), effettua la verifica del rispetto dell'obbligo complessivamente in capo a ciascun soggetto nell'anno precedente. Avvalendosi anche del supporto della Guardia di Finanza, effettua la verifica a campione delle autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i certificati di cui agli articoli 5 e 6, trasmessi da ciascun soggetto uguagliano o superano il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto stesso. I relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo sono annullati. L'esito della verifica è comunicato agli interessati.

4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-*quater* della legge 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. A partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo consegua una quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore al 75% e inferiore al 100% può compensare tale quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso qualora il soggetto sottoposto all'obbligo abbia conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al 75%, per la parte mancante al 75% stesso.

6. Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo disponga di certificati eccedenti il quantitativo minimo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, può far valere tali certificati ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio obbligo in tale anno successivo.

Art. 8.

Misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilità, rintracciabilità, verifica dei parametri di emissione dei certificati e del bilancio energetico netto

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2-*quater* della legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i produttori di biocarburanti, per il tramite del primo trasformatore riconosciuto con il quale hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la disponibilità dei dati relativi ai produttori agricoli ed all'identificazione delle particelle di terreno di provenienza delle produzioni oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera ovvero di contratti ad essi equiparati, nonché relativi alle quantità acquistate da ciascuno di essi.

2. Nei successivi passaggi commerciali dei biocarburanti derivati dalle produzioni di cui al comma 1 deve essere assicurato il trasferimento dei dati di cui al comma 1 fino ai soggetti che immettono in consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità della materia prima comporta la non imputazione del quantitativo di biocarburante e/o altro carburante rinnovabile come prodotto a partire da materie prime oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera o contratti ad essi equiparati come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *h)* ed *i)*.

4. Ai fini della verifica dell'andamento del rispetto dell'obbligo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, effettua un monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti per operatori e aree geografiche e ne comunica l'esito agli altri Ministeri concertanti il presente provvedimento.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determinano annualmente, a partire dai dati di cui all'articolo 8 comma 4, e di ulteriori approfondimenti tecnici riferiti alle singole filiere di produzione, il bilancio energetico netto conseguente all'immissione in consumo dei biocarburanti al fine di monitorare gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO_2. Dopo il secondo anno di applicazione del presente regolamento, in base ai risultati di tale monitoraggio saranno valutate e predisposte dai Ministeri concertanti necessarie modifiche.

6. A partire dal 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede ad eventuali modifiche dei parametri di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, anche al fine di garantire il corretto livello di incentivazione dei certificati di cui ai predetti articoli.

Art. 9.

Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pubblica un bollettino annuale contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:

a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;

b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 3, comma 2;

c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;

d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;

e) delle attività eseguite in attuazione del presente regolamento;

f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 4.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 79

Allegato 1: Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti

Combustibile liquido	Massa volumica a 15° C	Potere calorifico Inferiore		
	kg/dm³	*Gcal/tonn*	*MJ/kg*	*MJ/ dm³*
Gasolio	0,840	10,270	43,0	36,1
Benzina	0,750	10,342	43,3	32,5
Biodiesel	0,880	8,932	37,4	32,9
Bioetanolo	0,790	6,305	26,4	20,9
ETBE (*)	0,740	8,574	35,9	26,6

(*) considerato rinnovabile per il 47% in volume

Allegato 2a): Caratteristiche fiscali del biodiesel

Caratteristiche (1)	Unità di misura	Valore (1) min	Valore (1) max	Metodo di Prova (1)
Aspetto		Limpido		esame visivo
Metilesteri	% m/m	96,5		EN 14103
Monogliceridi	% m/m		0,80	EN 14105
Digliceridi	% m/m		0,20	EN 14105
Trigliceridi	% m/m		0,20	EN 14105
Metanolo	% m/m		0,20	EN 14110
Estere metilico di acido linolenico	% m/m		12,0	EN 14103
Valore di iodio	g iodio/100 g		120	EN 14111

Le caratteristiche, i limiti ed i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI EN 14214-2004. Per la determinazione del biodiesel in miscela con idrocarburi viene utilizzato il metodo EN 14078-2003 di cui alla norma UNI EN 590-2004.

Allegato 2b): Caratteristiche fiscali del bioetanolo

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:		
Parametri	Valore	Metodo
TITOLO a 20°	Min. 98,7% m/m	REG EC/2870/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,3% peso	EN 15489
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491
2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE:		
Parametri	Valore	Metodo
TITOLO a 20°	Min. 99,6% vol.	REG EC/1623/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,2% peso	ASTM D 1364/75
ALCALINITA' (NH3)	Ph (6,6 – 8,8)	ASTM D. 1287
CLORURI TOTALI	3 ppm	Microcoulometria
FERRO	Nessuna specifica	
ALLUMINIO	Nessuna specifica	
ACIDITA' (COME ACIDO CETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491

3) Bietanolo da destinare tal quale alla carburazione:
- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui è destinato

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:

Parametri *	Valore	Metodo
TITOLO a 20° : etanolo + alcoli saturi superiori	Min. 98,7% m/m	REG EC/2870/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,3% peso	EN 15489
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491
* Conformi alla norma EN 15376		
2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE:		
Parametri		

	Valore	Metodo
TITOLO a 20°		
CONTENUTO D'ACQUA	Min. 99,6% vol.	REG EC/1623/2000
ALCALINITA' (NH3)	Max 0,2% peso	ASTM D 1364/75
CLORURI TOTALI	Ph (6,6 – 8,8)	ASTM D. 1287
FERRO	3 ppm	Microcoulometria
ALLUMINIO	Nessuna specifica	
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Nessuna specifica	
	Max 0,007% peso	EN 15491
3) Bietanolo da destinare tal quale alla carburazione:		
- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui è destinato		

Allegato 3: Modulo di autocertificazione per il calcolo dell'obbligo

di immissione in consumo di biocarburanti

Nome società:

Codice società:

Anno di riferimento:

Quota percentuale prevista per l'anno di riferimento:

	Unità di misura Gcal
Quantitativi complessivi di benzina (EN 228) immessi in consumo nell'anno precedente	
Quantitativi complessivi di gasolio (EN 590) immessi in consumo nell'anno precedente	
Quantitativo di biocarburanti da immettere nell'anno di riferimento	

	Unità di misura Gcal
Quantitativi complessivi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente (*)	
di cui:	
a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati	
a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati	
a3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati	
a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati	

(1) indicare i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'art. 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto ....

nato a .... Il ....

delegato all'uopo dalla Società ....,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro veri e corrispondenti alla documentazione della Società che rappresento, i dati riportati nel presente modello.

____

(luogo, data)

Firma

____

N.B. ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Informativa ai sensi dell'art. 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto DPR, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4 sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'amministrazione preposta al loro trattamento esclusivamente per tale scopo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La direttiva 2003/30/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 123 del 17 maggio 2003.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2005, n. 137, reca: «Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38».

— Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2005, n. 160, reca: «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2005, n. 137, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'art. 2;

d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera *a)*, che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'art. 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.».

«Art. 9 *(Intesa di filiera)*. — 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

«Art. 10 *(Contratti quadro)*. — 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'art. 33 del Trattato sulla Comunità europea;

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.».

«Art. 11 *(Modalità)*. — 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.

2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:

a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'art. 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati.

La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera *c)*, deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera *b)*. Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;

d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.

5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.».

— Si riporta il testo dell'art. 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1996, n. 279, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali»:

«Art. 22-*bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa)*. — 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscela-

zione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.

2-*bis*. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-*ter*. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-*ter*. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera *b)*, è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *f)*, della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti).

5-*quater*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-*bis* trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 21, comma 6-*ter*, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, reca «Disposizioni in materia di documentazione amministrativa».

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse.

08G0132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'«Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'«Ente nazionale risi», è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 giugno 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la regione Veneto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'«Ente nazionale risi» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'«Ente nazionale risi», con sede in Milano, Pio XI n. 1, con decreto 8 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'«Ente nazionale risi» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04190

DECRETO 26 maggio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 dell'8 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela oliva da mensa DOP la Bella della Daunia cultivar Bella di Cerignola, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, con decreto 27 gennaio 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 dell'8 settembre 2000, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 giugno 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04194

DECRETO 30 maggio 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Castelmagno».

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005, concernente la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Castelmagno»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 10 giugno 2002 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Castelmagno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 10 giugno 2002, e già confermato al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» DOP con sede in piazza Caduti n. 1 - Castelmagno (Cuneo), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Castelmagno».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04191

DECRETO 5 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di Enologia Enzo Michelet Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2008 con il quale al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet Srl», ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet Srl», ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (in acido tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile (in acido acetico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 1.1
Alcol metilico (metanolo)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 par 3
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri (in cloruro di sodio)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11, par. 1
Estratto secco non riduttore (estratto secco totale meno gli zuccheri riduttori dopo inversione)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e Densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	POP 71 Rev. 4 2006 Rev. 4
Solfati (in solfato di potassio)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 1.1
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005, par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1
Zuccheri riduttori dopo inversione	POP 05 Rev. 3 2007 Rev. 3

08A04198

DECRETO 5 giugno 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2005, con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 luglio 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la di tutela della IGP Clementine di Calabria, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 luglio 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione ad «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto 8 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 luglio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04121

DECRETO 5 giugno 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Liquirizia di Calabria» protetta transitoriamente a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 20 febbraio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Liquirizia di Calabria», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 16473 del 21 settembre 2007;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela piante officinali, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Liquirizia di Calabria l'organismo denominato «I.C.E.A. Istituto per la certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Liquirizia di Calabria» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato I.C.E.A. Istituto per la certificazione etica e ambientale con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Liquirizia di Calabria, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 febbraio 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Liquirizia di Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 16473 del 21 settembre 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Liquirizia di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Liquirizia di Calabria» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Liquirizia di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Liquirizia di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Calabria.

Art. 7.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04122

DECRETO 5 giugno 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Uva da Tavola di Canicattì»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2005, con il quale l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° agosto 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio dell'Uva di Canicattì, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° agosto 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione ad «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 1° agosto 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° agosto 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04123

DECRETO 6 giugno 2008.

Modifica delle denominazioni di alcune varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34, dell'11 febbraio 2000, con il quale sono state iscritte al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate VH 23 e Ultrared;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33, del 9 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata DKC5461;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati;

Considerato che le denominazioni Scintilla, GDM358 e Shopy sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1/2008;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais VH 23 è modificata in Scintilla; la denominazione della varietà di mais Ultrared è modificata in GDM358; la denominazione della varietà di mais DKC5461 è modificata in Shopy.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A04200

DECRETO 6 giugno 2008.

Iscrizione di alcune varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le note degli interessati con le quali si comunicano le denominazioni definitive degli ibridi indicati nel dispositivo;

Visto il bollettino delle varietà vegetali n. 1/2008 sul quale sono pubblicate le denominazioni definitive degli ibridi indicati nel dispositivo per consentire il controllo delle denominazioni proposte;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 19 dicembre 2006 e del 19 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10832	Mahipo	200	HS	Panam France SARL - Francia
10835	Bolivar	200	HS	Panam France SARL - Francia
10841	GL Aldera	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
10842	GL Bella	300	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
10159	Barcarolle	400	HS	Monsanto Technology LLC. - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi
10172	Marucuja	600	HS	Monsanto Technology LLC. - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

08A04201

DECRETO 6 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda inoltrata dalla Regione Veneto per conto del Consorzio Tutela dei Vini Montello e Colli Asolani, con nota del 28 marzo 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

Visto il parere favorevole della stessa Regione;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montebelluna il giorno 5 dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 77 del 1° aprile 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini con la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini DOC di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a D.O.C. «Montello e Colli Asolani» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTELLO E COLLI ASOLANI

Articolo 1
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani", accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Prosecco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni Bianco, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Bianchetta, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, "idonei alla coltivazione" per la provincia di Treviso.

2. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani"*Rosso*, anche in versione Superiore, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30% al 60%.

3. La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani"*Bianco*, è riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Chardonnay dal 40% al 70%,
Prosecco e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%.

4. La denominazione di origini controllata "Montello e Colli Asolani" *Venegazzù*, anche in versione superiore, è riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 50% all'70%,
Cabernet Franc e/o Carmenère e/o Merlot dal 30% al 50%.

Articolo 3
Zone di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello e Colli Asolani" di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno

del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a Nord-Ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi a monte della "Pedemontana del Grappa" a una quota di circa 300 m s.l.m e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a Nord della "Pedemontana del Grappa". Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'articolo 5, comma 6, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fìor; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Montello e Colli Asolani" Venegazzù, interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello e precisamente la porzione della

frazione di Venegazzù corrispondente al foglio catastale n° 16.

Tale zona è così delimitata: partendo esattamente dal km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata Via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana "Spineda-Loredan", si prosegue in direzione Est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n° 16 e 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a raggiungere in corrispondenza delle "Case Semenzin" la Via Frà Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù (confine tra il foglio catastale n° 16 e i fogli catastali n° 13 e 12) e si percorre la Via Fra Giocondo costeggiando il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura continua.(......), nelle carte tecniche regionali). Superate le case Brunetta (quota 115 m. s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando così al punto di partenza.

La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzù fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento N. 105024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinata alla produzione dei vini di cui all' art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art.15 della L. n. 164/1992, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La densità minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno essere di 2800 ceppi ad ha per il Prosecco, 3300 per le altre varietà e 4000 per le varietà atte alla produzione del Venegazzù.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo
Prosecco	12	9.50
Merlot	12	10.00
Chardonnay	12	10.00
Cabernet Franc	11	10.50
Cabernet Sauvignon	11	10.50
Pinot bianco	12	10.00
Pinot grigio	11	10.50
Manzoni bianco	11	10.50

Carmenère	11	10.50
Bianchetta	12	9.50
Venegazzù	10	11.00.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie "bianco" e "rosso", nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione dei vini della tipologia Rosso e Venegazzù, nella versione "Superiore" devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montelllo e Colli Asolani", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale nr. 55/85, può, allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'articolo 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Arcade, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.

2. Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'articolo 3.

3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

6. Nella preparazione del vino Prosecco è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B), purché il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.

7. I vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" con nome di vitigno elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

8. I vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" "rosso" e "Venegazzù", devono essere immessi in commercio a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia e devono essere stati sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botti di rovere.

9. I vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" "rosso" e "Venegazzù", che riportano la qualificazione aggiuntiva "Superiore", devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere:

- di almeno 18 mesi per il Rosso, di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;
- di almeno 24 mesi per il Venegazzù, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;

l'affinamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;
sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol; 12,5% vol per il Superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 25 g/l per il Superiore.

Prosecco:
colore: giallo paglierino, più o meno carico;
odore: caratteristico di fruttato;
sapore: rotondo, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, di buona struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: *4,5* g/l ;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Venegazzù:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso, intenso ed etereo;
sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 vol %; 13% vol per il Superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 25 g/l per il Superiore.

Carmenère:
colore: rosso rubino tendente al granato a seconda dello stato evolutivo del vino;
odore: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;
sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: lievemente fruttato;
sapore: armonico, fresco, fine con la maturazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Chardonnay:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: fresco, sapido,elegante ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino,con riflessi dorati ;
odore: fruttato esotico, a volte leggermente speziato;
sapore: caldo, ricco, avvolgente ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Bianchetta:
colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;
odore: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;
sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Manzoni Bianco:
colore: giallo di media intensità a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Chardonnay Spumante:
colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;
odore: fruttato delicato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Prosecco Spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da secco a demi-sec, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot Bianco Spumante:
colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;
odore: fine caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l .

Prosecco frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura, designazione, presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" il nome di vitigno può essere seguito dalla specificazione "Montello e Colli Asolani".

3. Nella designazione e presentazione dei vini "Montello e Colli Asolani" è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, località e vigna, dalle quali effettivamente provengono le uve, in conformità alle disposizioni del DM 22 Aprile 1992.

4. Per i vini "Montello e Colli Asolani" "Rosso" e "Venegazzù" nella tipologia "Superiore" è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 9 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca, ad esclusione delle tipologie prodotte nella versione spumante e frizzante, per le quali sono ammesse le chiusure previste dalla vigente normativa (L. 10 febbraio 1992, n. 164, articolo 23, comma 2; D.M. 7 luglio 1993 e successive modifiche; D.M. 26 febbraio 1994 e successive modifiche).

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MONTELLO E COLLI ASOLANI CABERNET	B188	X	CAB	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CABERNET FRANC	B188	X	042	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CABERNET SAUVIGNON	B188	X	043	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CARMENERE	B188	X	336	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI MERLOT	B188	X	146	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PROSECCO	B188	X	200	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PROSECCO FRIZZANTE	B188	X	200	1	X	X	C	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PROSECCO SPUMANTE	B188	X	200	1	X	X	B	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI MANZONI BIANCO	B188	X	299	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI BIANCHETTA	B188	X	027	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI ROSSO	B188	X	999	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI ROSSO SUPERIORE	B188	X	999	2	B	X	A	1	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CHARDONNAY	B188	A	298	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE	B188	A	298	1	X	X	B	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT BIANCO	B188	A	193	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE	B188	A	193	1	X	X	B	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT GRIGIO	B188	A	194	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PINOT NERO	B188	A	195	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI VENEGAZZU'	B188	B	999	2	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI VENEGAZZU' SUPERIORE	B188	B	999	2	B	X	A	1	X

08A04138

DECRETO 6 giugno 2008.

Approvazione dello statuto del Consorzio Tutela Vini Friuli Aquileia, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 20 dicembre 2007 dal Consorzio Tutela Vini Friuli Aquileia, con sede in Aquileia, via Giulia Augusta, n. 18, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 1° aprile 2008 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di Commercio di Udine n. 39130 del 22 ottobre 2007 con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata Friuli Aquileia, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Tutela Vini Friuli Aquileia, con sede in Aquileia, via Giulia Augusta, n. 18, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 1° aprile 2008.

Art. 2.

Il Consorzio Tutela Vini Friuli Aquileia è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini Friuli Aquileia e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04139

DECRETO 6 giugno 2008.

Riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province Autonome del territorio nazionale;

Vista la domanda inoltrata dalla Regione Abruzzo per conto del Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo, con nota del 28 marzo 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila».

Visto il parere favorevole della stessa Regione;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sulmona il giorno 9 gennaio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 64 del 15 marzo 2008;

Vista l'istanza presentata in data 24 aprile 2008 della Regione Abruzzo, intesa ad eliminare dall'art. 2, punto 2 della proposta di disciplinare di produzione la specificazione del vitigno «Verdicchio»;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso sulla predetta istanza nella riunione del 14 e 15 maggio 2008, in base al quale si è dichiarato favorevole all'accoglimento della richiesta riguardante l'eliminazione dall'art. 2, punto 2 della proposta di disciplinare di produzione la specificazione del vitigno «Verdicchio»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione gografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre dell'Aquila» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009.

Art. 2.

1. soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. L'elenco dei codici dei vini i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, è integrato con i codici delle tipologie dei vini a i.g.t. «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», riportati all'allegato «A» del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE L’AQUILA”

ART.1
(Denominazioni e vini)

1. L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

   - bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
   - rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
   - rosato, anche nella tipologia frizzante;
   - Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah.

ART.2
(Base ampelografica)

1. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

2. L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

   - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
   - il quantitativo di uva prodotta dal vitigno presente in misura minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
   - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

ART 3
(Zona di produzione delle uve)

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia de L'Aquila, nella regione Abruzzo.

ART .4
(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

   - tonnellate 16 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
   - tonnellate 14 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

   - 10,00 % vol per le tipologie bianco, rosato e rosso
   - 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

   Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

ART .5
(Norme per la vinificazione)

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale la resa

vino/uve fresche non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

3. E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art.3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

4. Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Ai sensi dell'art.7 , comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ART.6
(Caratteristiche al consumo)

1. I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" bianco, rosso e rosato anche nella tipologia frizzante: 11 % vol.;
- "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" con specificazione di vitigno/i: 11,50% vol.;
- "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" novello: 11,50% vol.;
- "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" passito: 14 % vol..

ART.7
(Etichettatura e designazione)

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
   E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA BIANCO	C144	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA BIANCO	C144	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA BIANCO FRIZZANTE	C144	X	888	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA BIANCO FRIZZANTE	C144	X	888	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA BIANCO PASSITO	C144	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA BIANCO PASSITO	C144	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET FRANC	C144	X	042	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C144	X	042	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET FRANC PASSITO	C144	X	042	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET FRANC NOVELLO	C144	X	042	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET SAUVIGNON	C144	X	043	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C144	X	043	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C144	X	043	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C144	X	043	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CHARDONNAY	C144	X	298	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CHARDONNAY FRIZZANTE	C144	X	298	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CHARDONNAY PASSITO	C144	X	298	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CILIEGIOLO	C144	X	062	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CILIEGIOLO FRIZZANTE	C144	X	062	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CILIEGIOLO PASSITO	C144	X	062	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA CILIEGIOLO NOVELLO	C144	X	062	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA COCOCCIOLA	C144	X	064	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA COCOCCIOLA FRIZZANTE	C144	X	064	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA COCOCCIOLA PASSITO	C144	X	064	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MALVASIA	C144	X	131	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MALVASIA FRIZZANTE	C144	X	131	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MALVASIA PASSITO	C144	X	131	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MANZONI BIANCO	C144	X	299	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C144	X	299	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MANZONI BIANCO PASSITO	C144	X	299	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MERLOT	C144	X	146	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MERLOT FRIZZANTE	C144	X	146	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MERLOT NOVELLO	C144	X	146	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MERLOT PASSITO	C144	X	146	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MOSCATO	C144	X	153	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MOSCATO FRIZZANTE	C144	X	153	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA MOSCATO PASSITO	C144	X	153	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PASSERINA	C144	X	181	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PASSERINA FRIZZANTE	C144	X	181	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PASSERINA PASSITO	C144	X	181	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PECORINO	C144	X	184	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PECORINO FRIZZANTE	C144	X	184	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PECORINO PASSITO	C144	X	184	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT BIANCO	C144	X	193	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C144	X	193	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT BIANCO PASSITO	C144	X	193	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT GRIGIO	C144	X	194	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C144	X	194	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT GRIGIO PASSITO	C144	X	194	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT NERO	C144	X	195	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT NERO FRIZZANTE	C144	X	195	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT NERO NOVELLO	C144	X	195	2	C	X	E	0	X

TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PINOT NERO PASSITO	C144	X	195	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PRIMITIVO	C144	X	199	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PRIMITIVO FRIZZANTE	C144	X	199	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PRIMITIVO NOVELLO	C144	X	199	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA PRIMITIVO PASSITO	C144	X	199	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA RIESLING	C144	X	210	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA RIESLING FRIZZANTE	C144	X	210	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA RIESLING PASSITO	C144	X	210	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA ROSATO	C144	X	999	3	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA ROSATO FRIZZANTE	C144	X	999	3	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA ROSSO	C144	X	999	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA ROSSO FRIZZANTE	C144	X	999	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA ROSSO NOVELLO	C144	X	999	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA ROSSO PASSITO	C144	X	999	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SANGIOVESE	C144	X	218	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SANGIOVESE FRIZZANTE	C144	X	218	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SANGIOVESE NOVELLO	C144	X	218	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SANGIOVESE PASSITO	C144	X	218	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SAUVIGNON	C144	X	221	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SAUVIGNON FRIZZANTE	C144	X	221	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SAUVIGNON PASSITO	C144	X	221	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYRAH	C144	X	231	2	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYRAH FRIZZANTE	C144	X	231	2	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYRAH NOVELLO	C144	X	231	2	C	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYRAH PASSITO	C144	X	231	2	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYLVANER VERDE	C144	X	230	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C144	X	230	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA SYLVANER VERDE PASSITO	C144	X	230	1	D	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA TRAMINER AROMATICO	C144	X	238	1	X	X	E	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C144	X	238	1	X	X	F	0	X
TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA TRAMINER AROMATICO PASSITO	C144	X	238	1	D	X	E	0	X

08A04140

DECRETO 9 giugno 2008.

Modifica del decreto 1° febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 49 del 17 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina»;

Vista la nota del 26 maggio 2008, numero di protocollo 312, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Com-

missione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 26 maggio 2008, numero di protocollo 312;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 1º febbraio 2006 alla denominazione «Fontina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 26 maggio 2008, numero di protocollo 312 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04119

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Tifernum elettromeccanica piccola società cooperativa a r.l.», in Sant'Angelo in Vado e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive rese dalla Direzione Provinciale del lavoro e relative alla cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tifernum elettromeccanica piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Angelo in Vado (Pesaro), costituita in data 6 marzo 1998 con atto a rogito del notaio dott.ssa Luisa Rossi di Pesaro, n. REA 142658 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Sandra D'Intino nata a Pescara il 30 settembre 1961 e residente in Spoltore (Pescara), via S. Lucia, 73/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04146

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Pulinet - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulinet - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 17 marzo 1997, con atto a rogito del notaio dott. Tavassi Giorgio di Roma, n. REA 893817, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Misucci Irene nata a Roma il 27 marzo 1948 ed ivi residente in via della Vite n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04147

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Sprinter - Società cooperativa a r.l.», in Montesarchio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione Provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sprinter - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita in data 28 settembre 2001, con atto a rogito del notaio dott. Giuliano Scardaccione di Volla (Napoli), n. REA 104755, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Schiavo Antonio nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpinio (Avellino) a viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04149

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Pivip - Soc. coop. a r.l.», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione Provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pivip - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita in data 29 ottobre 1988, con atto a rogito del notaio dott. Vito Nobile di Grassano (Matera), n. REA 46890, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico nata a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963 e residente in Rionero in Vulture (Potenza), a via A. Vulturina n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04150

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sorriso - Società cooperativa sociale a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sorriso - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Genova, costituita in data 27 aprile 1995, numero REA 351226, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Benedetti nato a Genova il 23 marzo 1948, con studio in Genova a via Carbonara 7/10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04157

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Goccia Blu - Piccola società cooperativa a r.l.», in Pontinia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Goccia Blu - Piccola Società cooperativa a r.l.» con sede in Pontinia (Latina), costituita in data 18 luglio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Alvaro Falessi di Priverno (Latina), numero REA 142484, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa La Morgia Anita nata a Lanciano (Chieti) il 5 luglio 1966, con studio in Roma a via di Vigna Stellati n. 26, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04159

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «SA.MA. Costruzioni 2001 - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Casapesenna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SA.MA. Costruzioni 2001 - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Casapesenna (Caserta), costituita in data 15 febbraio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Reccia Giovanni di San Cipriano D'Aversa (Caserta), numero REA 193153, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cortellessa Davide nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta a piazza Vanvitelli 4/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04160

DECRETO 10 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Martinsicuro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione Nazionale delle Cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti i criteri dettati dalla Commissione centrale per le Cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita in data 11 maggio 1998, con atto a rogito del notaio dott.ssa Amicarelli Erminia di Penne, n. REA 118224, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta nata a Tocco da Casauria (Pescara) il 18 giugno 1942 con studio in San Giovanni Teatino (Chieti) in via Potenza n. 42, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04148

DECRETO 10 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Conedil - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conedil - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Massa, costituita in data 5 marzo 1988 con atto a rogito del notaio dott.ssa La Rosa Carmelo di Massa, numero REA 86522, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Cappetta Sonia nata a Carrara (Massa Carrara) il 30 dicembre 1969, domiciliata in Ortonovo (La Spezia) a via Cantinone n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04156

DECRETO 10 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Zot - Piccola società cooperativa a r.l.», in Vinci e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ZOT - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Vinci (Firenze), costituita in data 4 maggio 2001 con atto a rogito del dott. Zannino Giulio di Impruneta (Firenze), numero R.E.A. 522353, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mantovano Roberto nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Firenze a Lungarno Guicciardini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04158

DECRETO 29 maggio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Metis - Società cooperativa - ONLUS», in Martina Franca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento ispettivo rispettivamente in data 16 gennaio 2007 e 12 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Metis - Società cooperativa - Onlus», con sede in Martina Franca (Taranto), (codice fiscale 01904570734) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Fernando Ria, nato a Collepasso (Lecce) il 12 gennaio 1958 con studio in Ginosa (Taranto), via Ricciardi, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A04318

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al maratoneta Dorando Pietri, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 11 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2008, di francobolli appartenenti alla serie suddetta;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al maratoneta Dorando Pietri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al maratoneta Dorando Pietri, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quattro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura l'immagine dell'atleta Dorando Pietri sul traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra del 1908. Completano il francobollo le leggende «DORANDO PIETRI 1885 - 1942», e «OLIMPIADI DI LONDRA 1908», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04324

DECRETO 13 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Bernardino di Betto detto il Pintoricchio, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato a Bernardino di Betto detto il Pintoricchio;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Bernardino di Betto detto il Pintoricchio, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore € 15,00.

La vignetta riproduce, entro una cornice, l'autoritratto del pittore umbro Bernardino di Betto detto il Pintoricchio. Il dipinto è inserito nella scena raffigurante l'affresco «L'Annunciazione», eseguito dall'artista nella Cappella Baglioni della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Spello. Completano il francobollo la leggenda «BERNARDINO DI BETTO DETTO IL PINTORICCHIO», «CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE - SPELLO» e «L'ANNUNCIAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04325

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 29 maggio 2008.

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *a)* del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa;

Vista la deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, recante istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo;

Rilevata l'esigenza di definire regole omogenee per la raccolta delle adesioni da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari, avuto riguardo al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Ritenuto, altresì, opportuno integrare le predette regole, precisando che la raccolta attraverso l'utilizzo delle reti di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi avvenga tenendo anche presenti le disposizioni di settore e i controlli delle competenti Autorità;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 21 aprile 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3 del decreto n. 252/2005.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-*ter* del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

TITOLO I

NOTA INFORMATIVA

Art. 2.

Predisposizione ed aggiornamento della nota informativa

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* (di seguito PIP), provvedono alla redazione e all'aggiornamento della nota informativa, in conformità allo schema predisposto dalla COVIP.

Art. 3.

Deposito della nota informativa

1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la nota informativa è resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito è individuata con riferimento al giorno dell'invio della stessa alla COVIP con modalità telematiche ai sensi del successivo comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa è stata redatta in conformità allo schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e per i PIP con le condizioni generali di contratto).

3. Alla comunicazione deve essere allegata la nota informativa in formato cartaceo.

4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la nota informativa dovrà altresì essere inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

Art. 4.

Variazione delle informazioni contenute nella nota informativa

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nella nota informativa depositata comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP provvedono a modificare ed integrare la sezione o le sezioni della nota informativa interessate dalle variazioni. Ciascuna delle sezioni modificate riporta nel frontespizio la nuova data di efficacia.

3. Con riferimento alle modifiche relative alle informazioni contenute nella nota informativa è possibile procedere alla redazione di un supplemento, da allegare alla nota informativa, qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni.

4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire l'utilizzo di supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.

5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del modulo di adesione, che costituisce parte integrante e necessaria della nota informativa, è in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP procedono altresì all'eventuale aggiornamento delle informazioni contenute nelle altre sezioni della nota informativa e all'integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei supplementi. Il nuovo testo di nota informativa dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'art. 3.

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare la nota informativa con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Art. 5.

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della nota informativa

1. Le variazioni apportate alla nota informativa, anche mediante l'utilizzo di supplementi, devono essere tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare la nota informativa così modificata e l'eventuale nuovo modulo di adesione.

2. A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione deve, inoltre, contenere l'attestazione che le modifiche inerenti la nota informativa sono conformi allo schema di nota informativa predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e per i PIP con le condizioni generali di contratto) e che per le restanti parti la nota informativa non è stata variata.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) nuova sezione della nota informativa (ovvero, ove ammesso, supplemento), ovvero nuovo modulo di adesione;

b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette.

La documentazione di cui al presente comma deve altresì essere inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

4. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, la nota informativa modificata può essere utilizzata ai fini della raccolta delle adesioni solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte di COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.

5. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, la nota informativa modificata può essere utilizzata ai fini della raccolta delle adesioni solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione.

6. Tempestiva comunicazione alla COVIP deve essere data anche nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7.

Art. 6.

Diffusione della nota informativa

1. La nota informativa, gli eventuali supplementi e il modulo di adesione sono resi disponibili:

a) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni;

b) in formato elettronico, nel sito web del fondo pensione e della società istitutrice e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso deve essere consentita l'acquisizione su supporto duraturo, tale da consentire la conservazione delle informazioni, in modo che le stesse possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e da permettere la riproduzione immutata delle informazioni.

TITOLO II

RACCOLTA DELLE ADESIONI

Art. 7.

Modalità di raccolta delle adesioni

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari deve essere preceduta dalla consegna gratuita della nota informativa e dello statuto o regolamento nonché, per i PIP, delle condizioni generali di contratto. Copia degli ulteriori documenti menzionati nella nota informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia richiesta.

2. Contestualmente alla nota informativa deve essere altresì consegnato il progetto esemplificativo standardizzato recante la stima della pensione complementare redatto in conformità alle istruzioni contenute nella deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008.

3. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.

4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP curano la distribuzione della nota informativa, e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare, ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni.

Art. 8.

Adesioni ai fondi pensione negoziali

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali viene svolta, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11:

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione.

Art. 9.

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e PIP può avvenire all'interno delle sedi legali o delle dipendenze delle società istitutrici da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione.

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati delle società istitutrici ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui le società si avvalgono.

Art. 10.

Adesioni che conseguano
al conferimento tacito del TFR

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunicano all'aderente l'avvenuta adesione e lo informano:

a) della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;

b) della linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di investimento disponibili, indicando l'esigenza di prendere visione della nota informativa e le relative modalità di acquisizione.

3. Unitamente a tale comunicazione deve essere trasmessa al lavoratore la modulistica necessaria per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della linea di investimento.

4. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione dei documenti statutari o regolamentari e del progetto esemplificativo recante la stima della pensione complementare, nonché circa ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 11.

Regole di comportamento
nella raccolta delle adesioni

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari:

a) osservino le disposizioni normative e regolamentari;

b) si comportino con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti;

c) forniscano ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella nota informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

d) in particolare, con riferimento ai costi, richiamino l'attenzione del potenziale aderente sull'indicatore sintetico dei costi riportato in nota informativa e sull'importanza di acquisire informazioni circa gli indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari, disponibili sul sito web della COVIP;

e) si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la nota informativa;

f) richiamino l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una stima dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;

g) richiamino l'attenzione del potenziale aderente sull'informazione, contenuta nel progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione;

h) agiscano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti;

i) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamino l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

l) non celino, minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti;

m) compiano tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

n) verifichino l'identità dell'aderente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il 1º ottobre 2008.

Roma, 29 maggio 2008

Il presidente: SCIMÌA

08A04197

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Garda

Con decreto 12 maggio 2008, n. 467, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 2008, reg. n. 5, foglio n. 205, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Molini nel comune di Garda (Verona), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 6, map.li n. 882, 883, 884, 885, 886.

08A04137

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dell'11 e 12 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,5515
Yen	166,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,400
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79145
Fiorino ungherese	247,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Zloty polacco	3,3740
Nuovo leu romeno	3,6636
Corona svedese	9,3571
Corona slovacca	30,305
Franco svizzero	1,6117
Corona islandese	120,50
Corona norvegese	7,9900
Kuna croata	7,2492
Rublo russo	36,7412
Nuova lira turca	1,9464
Dollaro australiano	1,6376
Real brasiliano	2,5435
Dollaro canadese	1,5777
Yuan cinese	10,7339
Dollaro di Hong Kong	12,1169
Rupia indonesiana	14436,71
Won sudcoreano	1598,43
Peso messicano	16,1581
Ringgit malese	5,0765
Dollaro neozelandese	2,0518
Peso filippino	68,941
Dollaro di Singapore	2,1297
Baht tailandese	51,359
Rand sudafricano	12,3864

Valuta	
Dollaro USA	1,5417
Yen	166,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,331
Corona danese	7,4576
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79120
Fiorino ungherese	246,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Zloty polacco	3,3915
Nuovo leu romeno	3,6650
Corona svedese	9,3805
Corona slovacca	30,320
Franco svizzero	1,6112
Corona islandese	120,92
Corona norvegese	8,0375
Kuna croata	7,2480
Rublo russo	36,6100
Nuova lira turca	1,9350
Dollaro australiano	1,6495
Real brasiliano	2,5307
Dollaro canadese	1,5806
Yuan cinese	10,6493
Dollaro di Hong Kong	12,0393
Rupia indonesiana	14376,35
Won sudcoreano	1596,43
Peso messicano	16,0452
Ringgit malese	5,0518
Dollaro neozelandese	2,0564
Peso filippino	68,552
Dollaro di Singapore	2,1280
Baht tailandese	51,107
Rand sudafricano	12,2840

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A04351-08A04352

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spasmeridan»

Con la determinazione n. aRM - 86/2008-176 del 3 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: SPASMERIDAN;

confezione: 021181019

descrizione: «2,5 mg + 0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

08A04349

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifazol»

Con la determinazione n. aRM - 85/2008-22 del 3 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BIFAZOL;

confezione: 026045068;

descrizione: «1% polvere cutanea» 1 flacone 30 g.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A04353

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Calcitrex»

Con la determinazione aRSM - 20/2008-2812 del 6 giugno 2008; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: CALCITREX;

confezione: 034929012;

descrizione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

Ditta titolare A.I.C.: Almus S.r.l. via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

08A04354

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Messer Italia S.p.a., in Brugine.

Con il provvedimento n. aG - 44/2008 del 3 giugno 2008 è stata sospesa, a seguito di temporanea cessazione dell'attività di produzione per lavori di adeguamento dei locali, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Brugine (Padova) via Cardano, 6 Z.I., rilasciata alla società Messer Italia S.p.a.

08A04355

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8
	Aprile	133,5	3,3	4,8
	Maggio	134,2	3,5	5,0

08A04350

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-142) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.